

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 102 del 19.09.2013

Oggetto: Tarsu 2012 e Tares 2013 – Direttive.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1313, con decorrenza dal 26.09.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102	Tarsu 2012 e Tares 2013 – Direttive.
Del 19.09.2013	

Il diciannove settembre duemilatredecim, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Considerato che:

- in relazione all'approssimarsi delle scadenze per la riscossione della Tares anno 2013 (prima rata ottobre 2013) e della Tarsu anno 2012, si rende necessario illustrare all'Amministrazione lo scenario esistente, alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 102 del 31/08/2013, affinché si rediga un piano di procedimenti attuativi da parte dell'Ufficio in coerenza con la normativa e alle direttive dell'Amministrazione Comunale;
- lo scopo principale del Governo nell'introduzione del citato articolo è stato quello di rendere meno rigido il riferimento ai criteri del D.P.R. 158/1999, contenuti nella norma istitutiva del tributo (art. 14 D.L. n. 201/2011), ai fini della determinazione delle tariffe;
- il comma 1, lett. c), del D.L. 102 del 31/08/2013 dispone che per il 2013 il Comune può graduare le tariffe della componente rifiuti della Tares oltre che, come stabilito dalla legge istitutiva del tributo, sulla base dei criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, anche sulla base dei criteri ripresi in sostanza dalla vecchia disciplina della Tarsu, art. 65 del D.L. 507 del 1993, tenendo ben presente (comma 1, lettere a e b) che l'uso di coefficienti diversi da quelli indicati nel D.P.R. n. 158/1999 deve essere motivato rispetto al principio che "chi inquina paga"; in sostanza la motivazione deve essere ponderata da una verifica della capacità di inquinamento di quella particolare categoria di cui si modifica il coefficiente;
- il comma 2 abroga il comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011; tale norma, in base alle diverse interpretazioni finora rinvenute, ha conseguenze diverse:

1. il Comune non può coprire le ulteriori agevolazioni concesse a particolari categorie o soggetti mediante autorizzazione di spesa con risorse diverse dai proventi del tributo; tale interpretazione comporterebbe:
 - l'abrogazione dell'art. 27 del regolamento comunale di applicazione della Tares;
 - la rideterminazione delle tariffe;
 - la modifica del bilancio di previsione con la cancellazione del capitolo in uscita riguardante le agevolazioni iscritte come autorizzazione di spesa;
 - l'aumento delle tariffe per tutte le categorie, d'importo pari alla somma delle agevolazioni soppresses, suddivisa tra tutti i contribuenti (nota del Ifel);
2. il Comune non può coprire mediante autorizzazione di spesa, con fondi diversi dal tributo, le eventuali agevolazioni che d'ora in avanti decidesse di concedere a particolari categorie o soggetti; le agevolazioni già approvate potranno continuare ad essere coperte con apposito capitolo di spesa; tale interpretazione consentirebbe al Comune di non modificare le scelte precedentemente approvate (nota di Delfino & Partners spa);
3. il Comune, nonostante l'abolizione del comma 19, può fare ricorso a risorse proprie per concedere benefici fiscali ai contribuenti; oltre a continuare a utilizzare risorse diverse dal tributo per finanziare le agevolazioni concesse, ha anche la possibilità di modificare o istituirne di nuove rispetto alle precedenti già deliberate (nota di Sergio Trovato).

Considerato che:

- dall'esame delle interpretazioni sopra indicate è parere dell'Ufficio Tributi che l'interpretazione della norma deve essere fatta secondo i principi di esecutività dei decreti-legge, che com'è noto operano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- poiché è stata eliminata, con l'abrogazione del comma 19, la facoltà dei Comuni di concedere ulteriori agevolazioni da finanziare a carico del bilancio, non è corretto ritenere che le agevolazioni deliberate restano valide e che sono vietate solo quelle approvate dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 102/2013; questa interpretazione si basa sulla considerazione che le ulteriori agevolazioni approvate non sono state in realtà mai applicate per cui, abrogato il comma 19 che ne era il presupposto, il Comune non può continuare ad applicarle e, in caso di ricorso dei contribuenti, le stesse verrebbero dichiarate prive di presupposto giuridico;
- non si vede in che modo il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni senza addebitarne il costo ai contribuenti, in virtù dell'obbligo di copertura integrale del servizio, se è vero che la facoltà di addebitare il costo delle predette ulteriori riduzioni ed esenzioni al bilancio non è più consentito;
- il D.L. 102/2013 deve essere convertito in legge entro 60 giorni, con possibilità di modifiche e integrazioni.

Considerato che le modalità di riscossione della TARSU 2012 e della TARES 2013 sono le seguenti:

- TARSU 2012:

1. la maggior parte dei contribuenti ha versato l'ultima rata della Tarsu 2011 ad agosto 2013;
2. l'elenco dei contribuenti e relativi importi dovuti deve essere approvato per legge entro il 31 dicembre dell'anno successivo, cioè entro il 31/12/2013;
3. il pagamento della Tarsu deve avvenire in massimo 4 rate bimestrali (art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993) con possibilità di stabilire diverse scadenze (art. 35, comma 4, del regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 16/04/1999);
4. il pagamento deve avvenire mediante conto corrente postale da inviare ai contribuenti;

- TARES 2013:

1. il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del 08/08/2013, ha deciso di riscuotere il tributo in n. 3 rate, con scadenze ottobre, novembre, dicembre;
2. la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 /DF del 9/09/2013, ha chiarito che:
 - il versamento di € 0,30/mq allo Stato deve essere fatto entro il 16.12.2013 mediante F24;

- il Comune può posticipare al 2014 la scadenza del pagamento delle rate per la parte del tributo riguardante il Comune;
- i versamenti dovranno avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate;
- il Comune deve predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamenti e tariffarie.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente o diminuzione di entrata.

Unanime

DELIBERA

Di dare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario per la riscossione della TARSU 2012:

- approvazione entro settembre dell'elenco dei contribuenti;
- riscossione in n. 4 (quattro) rate con cadenza bimestrale, con scadenza della prima rata il 31.10.2013 o versamento in unica soluzione.

Di stabilire di proporre al Consiglio la modifica della deliberazione n. 18 del 23.05.2013 riguardante le tariffe della TARES 2013, relativamente al numero di rate e alle scadenze delle stesse, da rinviare al 2014 al fine di non sovrapporre alle rate della TARSU 2012.

Di stabilire di non proporre, per il momento, al Consiglio la modifica del regolamento di applicazione della TARES, approvato con deliberazione n. 16 del 23.05.2013, al fine di eliminare le ulteriori agevolazioni previste, in attesa di chiarimenti in materia.

Di prendere atto che il 16.12.2013 scadrà il termine ultimo per il pagamento della maggiorazione della TARES 2013 spettante allo Stato, pari ad € 0,30/mq.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.